



42471911

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE

DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.itdg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.ite p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione, denominato "Serra Palino", da realizzare nei Comuni di Sant'Agata di Puglia (FG), Candela (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).

Progetto presentato dalla RWE Renewables Italia S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarnuzzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* e, in particolare, l'articolo 25, rubricato *"Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA"*;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *"Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante la *"individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTA la nota prot. n. 14703 del 21 giugno 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di impianto eolico denominato "Serra Palino" da realizzarsi nei comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Candela (FG), con opere connesse da realizzarsi anche nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG), della RWE Renewables Italia S.r.l.;

RILEVATO che il progetto in esame è volto a realizzare un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 48 MW, con un'altezza massima al mozzo di 122,5 metri ed il raggio del rotore pari a 155 metri, per un'altezza complessiva pari a 200 metri;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la RWE Renewables Italia S.r.l., con nota dell'8 luglio 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 30 luglio 2020;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il parere n. 70 del 5 marzo 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale CT-VIA, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTO il parere negativo espresso dalla regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2021, n. 1930;

VISTA la nota n. 4558 dell'8 febbraio 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame, basato anche sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota prot. n. 6899 del 21 settembre 2020;

RILEVATO che la RWE Renewables Italia S.r.l. ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo le proprie osservazioni in merito al progetto in esame, acquisite al protocollo DICA n. 18596 del 7 luglio 2022;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere, rappresenta che l'impianto in esame contrasta con gli *"obiettivi di qualità"* predisposti dalle specifiche *"normative d'uso"* di cui all'Elaborato 5.3 - Ambito *"Tavoliere"* del menzionato PPTR;

RILEVATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle Linee guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, nell'ambito di un'area vasta pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori che, nel caso specifico, risulta pari a 10 chilometri;

RILEVATO che, ad avviso del citato Ministero della cultura, le opere previste ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola e rischiano di compromettere le pratiche di coltivazione in essere;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere, evidenzia che il progetto in esame determina *"un'interferenza percettiva con la leggibilità del sistema dei beni culturali in*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

rapporto all'orografia, divenendo detrattori paesaggistici per quel che riguarda il legame intersivo del torrente Carapelle con i castelli del crinale" e che le torri introdurrebbero "un grave fuoriscala in prossimità dei beni storico culturali diffusamente presenti nelle aree contermini";

ATTESO che, a parere del Ministero della cultura, nell'Area vasta di riferimento - AVI si contano 140 aerogeneratori già realizzati, 85 con procedimento autorizzativo concluso positivamente, 10 cantierizzati, 3 con procedimento di Valutazione di impatto ambientale concluso positivamente e che, pertanto, le opere in esame rischiano di generare un "effetto selva", insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica;

RILEVATO, inoltre, che ad avviso del Ministero della cultura: gli aerogeneratori PESPA01 e PESPA02 si troverebbero nel limite della fascia di rispetto di un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; l'aerogeneratore PESPA01 si troverebbe al limite di un'area gravata da usi civici, tutelata ai sensi del citato articolo 142, comma 1, lett. h) e, infine, che l'impianto in esame interferirebbe con il sistema delle masserie - con particolare riguardo alla "Masseria Ciommarino" - e sarebbe visibile da "strade panoramiche" o "a valenza paesaggistica";

RILEVATO, infine, che il Ministero della cultura rappresenta che tutta l'area interessata dal progetto afferisce a un "comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico, l'età daunia e l'età romana e tardoantica, note dalla bibliografia di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR-zone di interesse archeologico- Rete Tratturi";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall'anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori ricadono in zone caratterizzate da seminativi semplici ed in aree non irrigue, come constatato dalla citata Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS e che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO, inoltre, che gli aerogeneratori ricadono al di fuori delle aree non idonee per l'installazione di impianti FER, come rappresentato dalla citata Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS e che solo alcune tratte dei cavidotti ricadono nella fascia di rispetto di 150 metri dei fiumi e corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche;

CONSIDERATO che dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia emerge le opere distano almeno 3,7 chilometri dai centri abitati più vicini;

CONSIDERATO, con riferimento all'occupazione di suolo, che il proponente si è impegnato, in fase di esercizio, a ridurre al minimo le dimensioni delle piazzole a servizio degli aerogeneratori;

CONSIDERATO, con riguardo alle interferenze con altri impianti FER già autorizzati posti nelle vicinanze, che il proponente ha dichiarato di aver risolto tutte le criticità segnalate e che la citata Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha accertato che "la distanza tra gli assi degli aerogeneratori proposti e gli assi degli aerogeneratori più vicini esistenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

è sempre compresa tra 3D e 5D (...) con ciò rispettando il range proposto entro il quale collocare gli assi degli aerogeneratori";

RITENUTO, inoltre, di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati, considerata anche la circostanza che l'area interessata costituisce, da diversi anni, un polo energetico;

RITENUTO che la mera interferenza delle turbine e delle opere di connessione con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, con riguardo alla tutela dei beni archeologici, come riconosciuto nel predetto parere del Ministero della cultura, che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Serra Palino", localizzato nei comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Candela (FG) e, per le opere di connessione alla rete, anche nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG), della RWE Renewables Italia S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 70 del 5 marzo 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI